

NOTA SINTETICA

Art. 6, commi 2, 3 e 3bis del maxi emendamento AS2887 approvato il 7 settembre 2011 dal senato

- **Avvio del sistema:** in luogo dello scaglionamento disposto dal DM 26/5/11, vengono previste solo due date che riguardano, rispettivamente, la prima (9 febbraio 2012), tutti gli operatori obbligati e, la seconda, da individuarsi con DM, per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti:

SOGGETTI OBBLIGATI	OPERATIVITA' SISTRI
Tutte le categorie di operatori soggetti al SISTRI (tranne quella sottostante)	9 febbraio 2012
Piccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti	Data non antecedente al 1° giugno 2012 , da individuarsi con DM entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/11

- **Verifica tecnica delle componenti software e hardware da parte del MATTM**, attraverso il concessionario SISTRI, ai fini di un'implementazione con tecnologie "di utilizzo più semplice" rispetto a quelle prima previste;
- **Organizzazione di test operativi con l'obiettivo di verificare il funzionamento del Sistema;**
- **Previsione**, a seguito delle richieste avanzate da FISE e da tutto il mondo imprenditoriale, della **collaborazione e della consultazione delle categorie economiche maggiormente rappresentative**, per condividere la definizione di test di funzionamento del sistema;
- **Previsione di un DM Ambiente**, di concerto con il Ministro della semplificazione normativa e audite le categorie interessate, **che individui specifiche tipologie di rifiuti per le quali, in considerazione dell'assenza di specifiche criticità ambientali, vengono applicate "le procedure previste per i rifiuti non pericolosi"**.
Al riguardo si evidenzia che la formulazione, ancorché poco corretta e sicuramente non molto chiara, in quanto, come noto, non esiste una specifica procedura di tracciabilità per i rifiuti non pericolosi differenziata rispetto alle altre tipologie di rifiuti, potrebbe star a significare che,

allorquando con il previsto decreto verranno individuate le tipologie di rifiuti pericolosi che non presentano particolari caratteristiche di criticità ambientale, i produttori delle stesse, nelle modalità che dovranno essere indicate nel decreto di futura emanazione, potrebbero essere esonerati dall'obbligo di iscrizione al SISTRI (come era previsto per i produttori di rifiuti non pericolosi al di sotto dei 10 dipendenti) senza pregiudicare gli obblighi di tracciabilità in quanto i relativi adempimenti dovrebbero venire assicurati dai soggetti successivi nella filiera.

Ci preme evidenziare al riguardo che quanto sopra descritto, costituisce, ad oggi, solo un'ipotesi di interpretazione non essendo ancora chiara la portata della norma né le sue modalità di applicazione concreta.

- **Introduzione di un'agevolazione amministrativa** per gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge (quali, ad es. i consorzi che gestiscono il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti: pile e accumulatori, oli e grassi vegetali ed animali esausti, oli minerali esausti, rifiuti di beni in polietilene, per i quali la legge impone appunto l'obbligo di conferimento ai suddetti consorzi). In questo caso, detti operatori possono delegare i propri adempimenti relativi al SISTRI ai suddetti "consorzi di recupero", secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria. L'agevolazione in questione (contenuta nel comma 3-bis) risulta immediatamente applicabile; tuttavia, dato il suo carattere "derogatorio" alla disciplina generale sul SISTRI, da cui consegue una interpretazione restrittiva della norma, occorrerebbe precisare l'ambito applicativo della stessa, sia da un punto di vista oggettivo (ossia se e quali sono le categorie di rifiuti, oltre a quelle citate, per le quali sussiste un "obbligo di ritiro" da parte di sistemi di gestione previsti dalla legge), sia un punto di vista soggettivo (ossia come debba essere inteso il termine "consorzi di recupero" e se quest'ultimo possa comprendere altri soggetti oltre ai "consorzi" così come disciplinati dal codice civile).

p70735_Allegato